L.S. - "G. TURRISI COLONNA" - CT
Prot. 0024276 del 26/11/2022
II (Uscita)

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"
Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale- Musicale

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Approvato dal Consiglio di Istituto il 24/11/2022

1. Principio generale.
Il presente Regolamento è stilato allo scopo di organizzare in modo ordinato ed efficiente la vita di quanti studiano e lavorano all'interno della scuola. Si auspica che l'osservanza dei principi e delle norme in esso contenuti contribuisca a creare quel clima di serenità, collaborazione e rispetto reciproco che è condizione indispensabile perché si realizzi un effettivo processo educativo.

2. Riferimenti normativi.
Le norme del presente Regolamento sono state formulate nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato riguardanti questioni scolastiche. In particolare, si è fatto riferimento:

- al Decreto Legislativo n° 297/94 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

- al Decreto del Presidente della Repubblica n° 249/98 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

al DPR n° 275/99, Regolamento recante norme in materie di autonomia delle istituzioni scolastiche;

alla Legge 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il presente Regolamento è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) valido per il triennio 2022/25, di cui ogni interessato può prendere visione presso il sito della scuola.

TITOLO I
FORMAZIONE DELLE CLASSI

Articolo 1)
Il limite numerico degli alunni di ciascuna classe è stabilito dall'annuale Circolare Ministeriale. Tale limite è prescrittivo, fatte salve le eventuali deroghe, previste dalla normativa.

Articolo 2)
Formazione delle classi:

a) ove possibile, si rispettano le richieste della famiglia relative alla scelta dell'indirizzo e della sezione;
b) gli alunni sono distribuiti nelle classi secondo criteri di rappresentatività

percentuale in rapporto al sesso e al giudizio di Diploma della secondaria di I grado;

c) gli alunni con disabilità sono distribuiti uniformemente tra le sezioni anche tenendo conto della situazione di gravità. La loro presenza inciderà sui numeri complessivi degli studenti della classe, che, nel caso di due situazioni di gravità, non potranno oltrepassare le 22 unità, salvo gravi e documentati motivi;
d) compatibilmente con i criteri fin qui esposti, si mantengono uniti i gruppi di eguale provenienza o comunque con esperienze scolastiche in comune, fatte salve eventuali richieste contrarie da parte degli studenti;
e) gli alunni interni non promossi sono iscritti in una sezione diversa da quella di provenienza, salva precisa richiesta da parte degli stessi di reinserimento nella stessa e previa verifica della disponibilità;
f) gli alunni ripetenti provenienti da altra scuola secondaria di II grado sono suddivisi secondo la lingua straniera studiata, e tenuto conto del numero di alunni delle classi già formate;
g) nel corso dell'anno scolastico non sono consentiti i trasferimenti di alunni da una classe all'altra (anche se appartenenti a sezioni diverse dello stesso indirizzo), tranne che per casi particolarmente motivati e previo parere favorevole della Dirigente Scolastica;
h) nel caso in cui, al momento dell'iscrizione, si verifichi un'eccedenza di domande su una sezione o su una singola classe di potenziamento rispetto alla disponibilità della scuola, si procederà al sorteggio in presenza dei genitori interessati. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento degli indirizzi Musicale e Coreutico.

TITOLO II
TASSA SCOLASTICA D' ISTITUTO

Articolo 3)
All'atto dell'iscrizione alla scuola, gli alunni versano sul conto corrente dell'Istituto la somma annua stabilita dalla Regione (obbligatoria), la quota assicurativa (obbligatoria) e la somma stabilita dal Consiglio di Istituto (volontaria), che sarà utilizzata per l'ampliamento dell'offerta formativa secondo criteri stabiliti dal Consigli stesso.

TITOLO III
VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Articolo 4)
I docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio quotidiano delle lezioni per assicurare l'accoglienza degli alunni e a lasciare l'aula per ultimi, al termine delle lezioni, per non lasciare gli studenti senza vigilanza nelle aule.

Articolo5)
Nel trasferimento dalle aule ai laboratori i docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli studenti.

Articolo 6)
Qualora il trasferimento degli alunni comporti l'uscita dall'Istituto (es. per raggiungere impianti sportivi esterni) i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni e a esercitare la vigilanza in itinere.

Articolo7)
Durante le lezioni, ma non prima della fine della seconda ora, gli allievi, uno alla volta e solo per il tempo strettamente necessario, possono uscire dall'aula dopo essere stati autorizzati dal docente presente in aula.

Articolo 8)
Qualsiasi attività o manifestazione sportiva, da svolgersi in luoghi diversi dalle palestre e dai campi di atletica abitualmente utilizzati, richiede l'autorizzazione della Dirigente e il consenso espresso dei genitori degli alunni interessati.

Articolo 9)
Durante la ricreazione la vigilanza da parte dei docenti e del personale ausiliario si svolgerà all'interno dell'Istituto

Articolo10)
La vigilanza degli alunni fuori dalle aule durante le ore di lezione compete al personale A.T.A. dislocato su ogni piano.

TITOLO IV
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI

Articolo 11)
La scansione oraria delle lezioni e le deroghe relative ai pendolari vengono deliberate, all'inizio dell'anno scolastico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Articolo12)
Nella sede centrale l'ingresso mattutino e l'uscita alla fine delle lezioni sono consentiti solo dall' accesso di Via Fabio Filzi, salvo diverse disposizioni.

Articolo 13)
Non sono ammesse uscite anticipate, tranne che per gravi motivi di salute o di famiglia certificati personalmente da un genitore, che dovrà esibire un documento di riconoscimento, o da altra persona munita di delega scritta depositata agli atti

della scuola. Anche i maggiorenni non possono uscire anticipatamente senza la presenza dei genitori, salvo esplicita dichiarazione di diniego del consenso alla trasmissione dei dati ai genitori (o alle figure giuridicamente equiparate) – di cui questi ultimi dovranno essere informati.

Articolo 14)
Dei frequenti ritardi si terrà conto nel voto di condotta.

Articolo 15)
Le assenze devono essere giustificate puntualmente sul Portale Argo dal genitore.

Articolo 16)
Dopo dieci giorni consecutivi di assenza si è riammessi in classe solo con certificato medico attestante l'assenza di malattie contagiose. Nel caso in cui si voglia usufruire della deroga, andrà esibito anche un certificato del medico attestante i giorni di assenza per malattia, entro 6 gg lavorativi a partire dal giorno del rientro. Oltre tale termine decade la suddetta deroga.

Articolo 17)
Il docente, a partire dalla seconda ora, è tenuto a registrare sul Portale Argo i ritardi e/o le uscite anticipate degli alunni.
I docenti devono segnalare altri eventuali permessi sul Portale Argo.

Articolo 18)
Nei casi di assenze frequenti e prolungate e/o di ritardi ripetuti, anche se regolarmente giustificati, risultanti dalle annotazioni del docente Coordinatore di classe sul Portale ARGO, la Dirigente, su segnalazione dello stesso, provvede a convocare i genitori dello studente. Alla luce di quanto disposto dal D.P.R. 122 del 22/06/2009 la valutazione del comportamento dello studente da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio, tenuto conto della puntualità, del numero di assenze, della partecipazione e dell'interesse manifestati, incide anche sul voto di profitto delle singole discipline.

Come previsto dal suddetto decreto, l'ammissione alla classe successiva è consentita solo agli allievi che abbiano frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale comprensivo di tutte le attività didattiche.

Articolo 19) (deroghe)
L'Art. 14, comma 7 del DPR 122 del 22/06/09 prevede che *le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al limitedei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità*

di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Sono previste deroghe solo per assenze dovute ai seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- partecipazione ad assemblee d'istituto e alla Consulta provinciale (per gli studenti che sono stati eletti);
- ritardi ed uscite anticipate per sciopero dei mezzi di trasporto pubblici noti all'autorità scolastica;
- concorsi e concerti di rilevanza regionale e/nazionale per un totale di giorni 5.

Articolo 20)
Gli alunni sono avvertiti il giorno precedente di eventuali ingressi alla seconda ora o di uscite anticipate disposti dalla Dirigente con comunicazione scritta; eventuali uscite anticipate non programmate sono comunicate alla famiglia con sms e con comunicazione scritta agli alunni.

Articolo 21)
È severamente vietato fumare in tutti gli spazi chiusi e aperti dell'Istituto.

Articolo 22)
L'uso del telefono cellulare è assolutamente vietato, ai sensi del D.P.R. 249/1998, a meno che non si sia autorizzati dal docente per motivi didattici. In caso di necessità di uscita anticipata, per motivi di salute o di famiglia, gli alunni, tramite il docente presente in aula, potranno fare presenti le loro esigenze alla Vicedirigenza o alla Dirigenza, che prenderà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 23)
L'utilizzo degli ascensori da parte degli alunni è severamente vietato, tranne per coloro che sono personalmente autorizzati dalla Dirigente.

Articolo 24)
Non è consentito agli alunni sostare nei corridoi o uscire dall'aula durante il cambio dell'ora.

Articolo 25)
È segno di civiltà e di educazione mantenere puliti tutti i locali dell'Istituto e non danneggiare le attrezzature in dotazione della scuola.
Coloro che si renderanno responsabili di atti diretti a danneggiare locali o attrezzature della Scuola saranno soggetti alle sanzioni previste

dall'ordinamento scolastico vigente, oltre che all'obbligo di risarcimento per i danni effettivamente arrecati.

Articolo 26)
Gli alunni devono far presente al docente della prima ora o al personale di vigilanza eventuali danni riscontrati al momento del loro ingresso in aula.

Articolo 27)
Per le lezioni di Educazione Fisica è obbligatoria la divisa sportiva, gli alunni eventualmente esonerati dalle lezioni pratiche hanno tuttavia l'obbligo della presenza in palestra.

Articolo 28)
Gli alunni che partecipano alle attività del Gruppo Sportivo presso la palestra dell'Istituto, in orario pomeridiano, guidati da un docente di Educazione Fisica dell'Istituto, sono tenuti al rispetto delle stesse norme di comportamento previste per la normale attività didattica e sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per i danni verso terzi.

Articolo 29)
I libri della biblioteca possono essere consultati o presi in prestito da alunni, docenti e non docenti, secondo le modalità e gli orari stabiliti. Per la mancata restituzione dei testi o per il loro danneggiamento si rimanda al Regolamento della biblioteca consultabile sul sito della scuola

Articolo 30)
Qualsiasi riunione da tenersi presso i locali dell'Istituto può essere effettuata previa autorizzazione della Dirigente.

Articolo 31)
Le assemblee di classe possono essere svolte con cadenza mensile, secondo le modalità previste dal Testo Unico e devono essere richieste almeno cinque giorni prima della data stabilita, mediante la presentazione di un O.d.g. degli argomenti da discutere.

Articolo 32)
Le assemblee d'Istituto, richieste dagli alunni rappresentanti d'Istituto almeno cinque giorni prima dalla data stabilita, si possono tenere con cadenza mensile.

Articolo 33)
Sono assolutamente vietati fenomeni di bullismo e cyberbullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze psicotrope. Per prevenire o contrastare il bullismo e il cyberbullismo si chiede la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni territoriali allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web.

Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un'azione di controllo dei genitori nell'ambito delle responsabilità connesse alla "culpa in educando" (Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla scuola, ma pur sempre a danno della comunità scolastica.
Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l'uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) d'ufficio.

Articolo 34)
Classificazione delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 ("È compito delle singole istituzioni scolastiche procedere alla tipizzazione delle mancanze disciplinari cui collegare le sanzioni disciplinari.")

Premessa
Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti di seguito sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate.
Livello 1 – Infrazioni lievi (ritardi reiterati, assenze ingiustificate, inadempienze a scadenze, disturbo occasionale e non grave o scarsa partecipazione all'attività didattica, abbigliamento sconveniente ecc.).
Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro di classe.
Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.
Livello 2 – Infrazioni di media gravità (insulti non gravi ai compagni, turpiloquio, danneggiamento intenzionale non grave, trasgressione lieve e comunque senza conseguenze al regolamento per la sicurezza, fumo nei locali scolastici, uso del cellulare durante le lezioni ecc.).
Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe, con eventuale convocazione della famiglia.
Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.
Livello 3 – Infrazioni gravi (comportamento gravemente irrispettoso, insulti gravi o ingiurie, danni di rilievo di origine colposa o dolosa, infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, ecc.)
Sanzione: allontanamento dall'attività didattica per un periodo di durata non superiore ai 15 giorni.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di Classe.
Livello 4 – Infrazioni gravissime (minacce, diffamazione, comportamenti violenti, atti di bullismo -violenza fisica o psicologica, intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata, intenzione di nuocere, isolamento della vittima-, atti di cyberbullismo litigi online con uso di linguaggio violento e volgare; molestie effettuate con uso reiterato di linguaggio offensivo; cyberstalking, ovvero invio ripetuto di messaggi con esplicite minacce fisiche danni di rilievo di origine colposa o dolosa; denigrazione, ovvero pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi, commenti crudeli e denigratori; outing estorto, ovvero registrazione di

confidenze raccolte in ambiente privato e poi inserite in ambiente pubblico, impersonificazione, ovvero insinuazione nell'account di un altro con l'obiettivo di inviare a terzi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; esclusione, ovvero estromissione intenzionale dall'attività online; sexting, ovvero invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale-, altri comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria).
Sanzione: allontanamento dall'attività didattica per un periodo di durata superiore ai 15 giorni. Percorsi educativi di recupero.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di Istituto.

La reiterazione delle infrazioni lievi e medie costituirà un'aggravante delle stesse e potrà pertanto comportare l'irrogazione delle sanzioni previste per il successivo livello di gravità.

La reiterazione delle infrazioni gravi comporterà l'incremento della durata del periodo di allontanamento dello studente dall'attività didattica fino al termine massimo della fine delle lezioni.

La particolare violenza, la reiterazione o il carattere di pericolo sociale delle infrazioni gravissime, insieme alla constatata impossibilità di realizzare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico, potranno comportare l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame distato.

Le sanzioni disciplinari potranno includere – in particolare per le infrazioni di livello 2 e 3 – provvedimenti volti a far compiere agli studenti atti di servizio alla comunità (pulizia ambienti, opere di minuto mantenimento ecc.). Suddetti provvedimenti non dovranno comportare rischio fisico per gli studenti e saranno compiuti sempre sotto la sorveglianza di personale scolastico.

<u>Infrazioni e sanzioni collettive</u>
Nel caso in cui non sia possibile individuare, anche a causa di atteggiamenti collettivi di connivenza, reticenza o omertà, i responsabili diretti di danneggiamenti alle strutture e al patrimonio scolastico, la scuola potrà agire nei confronti di quei gruppi di studenti (classe, corso, gruppi interclasse ecc.) cui può essere fatta risalire la responsabilità dei suddetti danneggiamenti.
Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.
Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di:
a. somma di ammonizioni per assenze collettive arbitrarie o per disturbo sistematico dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
b. atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing);

c. danni di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
d. furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
e. atteggiamento di omertà ostinata.

Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento si sommerà alla sanzione disciplinare.
L'Istituto non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi.

TITOLO V
COLLOQUI CON I DOCENTI

Articolo 35)
I colloqui con i docenti avvengono, previo appuntamento, negli orari di ricevimento di ciascuno di loro, che sono comunicati a tutte le famiglie sul portale argo e sul sito.

Articolo 36)
I colloqui con i docenti, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto scolastico degli alunni, sono sospesi un mese prima del termine delle lezioni. La sospensione è comunicata alle famiglie mediante comunicazione sul Portale Argo e/o circolare sul sito dell'Istituto.

Articolo 37)
Per quanto riguarda modalità e tempi dei colloqui generali con le famiglie si rinvia al Piano Annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti. Esso è comunicato alle famiglie con comunicazione sul Portale Argo.

TITOLO VI
CENTRO D'INFORMAZIONE E DI CONSULENZA

Articolo 38)
Nell'Istituto è attivo il servizio C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) a disposizione degli alunni in situazione di disagio e dei genitori che incontrano problemi e difficoltà nei rapporti con la scuola, ed eventualmente, che desiderano formulare proposte al fine di un miglioramento della vita scolastica.

Articolo 39)
Il C.I.C. osserva un orario d'apertura al pubblico durante le ore di svolgimento delle lezioni, che è fissato di anno in anno e reso pubblico sul Portale Argo. Gli studenti e i genitori che desiderano fissare un incontro con i consulenti del C.I.C. in orario extrascolastico possono rivolgersi direttamente ai docenti responsabili del servizio o alla Dirigente.

TITOLO VII
ORGANI COLLEGIALI: ELENCAZIONE E RINVIO ALLE NORME SPECIALI

Articolo 40)
Gli Organi Collegiali attivi nell'Istituto sono quelli previsti dal D. Leg. vo 297/94:

- Consiglio d' Istituto
- Giunta Esecutiva
- Organo di Garanzia
- Collegio dei Docenti
- Dipartimenti disciplinari
- Consigli di classe
- Comitato per la valutazione dei docenti
- Nucleo interno di valutazione

Le loro competenze sono quelle stabilite dalla normativa di riferimento.

TITOLO VIII
SPAZI RISERVATI AGLI STUDENTI E LORO USO
(C.M.325, II ottobre 1995; D. Lg.vo. n.62/ 1994)

Articolo 41)
Norme per la concessione dei locali dell'Istituto.
La concessione dei locali e delle attrezzature a persone estranee alla scuola è di competenza esclusiva del C.d.I., che stabilisce opportuni criteri valutando di volta in volta le singole richieste.
I locali possono essere concessi, dopo la presentazione alla Dirigente di una domanda scritta e la sottoscrizione di un atto liberatorio nei confronti dell'Istituto per quanto attiene alla vigilanza e all'assicurazione dei partecipanti all'iniziativa, con l'indicazione nominativa del responsabile, e con l'impegno di riconsegnarli perfettamente in ordine e puliti e di risarcire eventuali danni provocati alla struttura o alle attrezzature. In quest'ultimo caso, l'ammontare del risarcimento verrà stabilito dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 42)
Uso dei locali oltre l'orario scolastico.
I locali dell'Istituto (aule, palestre, attrezzature sportive, biblioteca, laboratori) possono essere utilizzati anchein orario pomeridiano dagli studenti, dai docenti, dai genitori e da tutto il personale della scuola nel caso siano previste, nell'ambito della programmazione didattica d'Istituto o del singolo docente, attività integrative, extracurricolari, corsi di aggiornamento, o iniziative regolarmente autorizzate dalla Dirigente. In tal caso sarà obbligatoria la presenza di almeno un docente, designato per l'attività da svolgere e che sarà anche responsabile della vigilanza e della sicurezza dei frequentanti o, in alternativa, di un responsabile interno o esterno indicato da chi richiede l'uso dell'edificio, per le attività non gestite dal personale

dell'Istituto. Sarà possibile valutare l'organizzazione di aule autogestite dagli studenti, previa stesura di un regolamento apposito approvato dal Cd I.

Articolo 43)
Disposizioni orarie per l'uso dei locali in orario pomeridiano.
Dalle ore 15.00, e non oltre le ore 19.00, dal lunedì al venerdì possono accedere nei locali dell'Istituto solo ed esclusivamente alunni, docenti, personale non docente, genitori e persone che, sia pure estranee all'Istituto, sono iscritti a frequentare corsi di aggiornamento, integrativi, extracurricolari, o attività programmate e regolarmente autorizzate, e comunque solo per il tempo necessario per tali attività
È tassativamente vietato l'accesso, nonché la permanenza, nei locali dell'Istituto a chi non abbia impegni di frequenza o rapporti con l'istituzione scolastica.

Articolo 44)
Attività commerciali
Imprese private che svolgano attività commerciali, solo previa delibera del Consiglio di Istituto e regolare gara di appalto, salve contrarie disposizioni di legge, possono erogare beni e servizi al personale e agli alunni della scuola (distribuzione automatica di bevande, alimenti, fotocopie ecc).

Articolo 45)
Affidamento delle attrezzature.
Le attrezzature sportive e tecnico-scientifiche sono affidate dalla Dirigente agli insegnanti specialisti. Compete ai suddetti docenti l'uso delle attrezzature loro affidate, nonché la scelta e la proposta per l'acquisto di nuove. Spetta al C.d.I. deliberare gli acquisiti secondo le indicazioni dei docenti specialisti.

Articolo 46)
Integrità delle strutture e delle attrezzature.
Tutti gli utenti sono tenuti al massimo rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature scolastiche. Chiunque le danneggi è obbligato al risarcimento. Nel caso di danni provocati dagli studenti alle suppellettili, alle attrezzature, al patrimonio librario, alle strutture edilizie, alle pareti con scritte e disegni, gli stessi responsabili sono tenuti al risarcimento. Qualora i responsabili non possano essere individuati, l'onere del risarcimento sarà a carico della collettività studentesca che utilizza l'arredo o l'immobile danneggiato. In particolare, se il danno dovesse essere provocato in un'aula, saranno gli alunni di quella classe a sostenere le spese di risarcimento; se il danno dovesse essere relativo, invece, a qualunque struttura d'uso comune, il risarcimento sarà a carico di tutti gli studenti.

TITOLO IX
LABORATORI E AULE SPECIALI

Articolo 47)
Tutti gli studenti della scuola hanno diritto di usufruire dei laboratori, delle aule speciali, delle loro attrezzature e di tutti i sussidi didattici e tecnologici in dotazione dell'Istituto.

TITOLO X
VISITE GUIDATE, VIAGGI DI STUDIO, STAGE E SCAMBI CON L'ESTERO

Articolo 48)
Visite e viaggi di studio sono parte integrante dell'attività didattica e devono essere deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nella programmazione di classe.
Per visite guidate s'intendono gli spostamenti (andata e ritorno) effettuati nell'ambito di una giornata senza pernottamento. Per viaggi di studio gli spostamenti di più giorni, comprensivi di pernottamento.
I programmi dei viaggi e delle visite (data di effettuazione, itinerario, orari e luoghi di partenza, alloggi, spese) approvati dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto sono portati a conoscenza delle famiglie per iscritto a cura del docente responsabile del viaggio. Il docente responsabile presenta alla Dirigente una dettagliata relazione scritta sullo svolgimento del viaggio e sui risultati conseguiti, dando particolare rilievo al comportamento delle classi e dei singoli alunni.

Articolo 49)
Per la partecipazione al viaggio degli alunni è obbligatoria l'autorizzazione scritta da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Articolo 50)
Il costo del viaggio è a carico degli alunni; il docente responsabile del viaggio verifica che i costi non creino situazioni discriminatorie tra gli alunni o motivi di disagio per le famiglie.

Articolo 51)
I Consigli di classe hanno la responsabilità della programmazione didattico-culturale, delle attività dipreparazione del viaggio e del suo svolgimento.
I docenti accompagnatori sono individuati all'interno del Consiglio di Classe, tra quelli che danno la disponibilità.
Essi hanno gli obblighi di vigilanza previsti dalla legislazione vigente (art. 2047 C.C. con le integrazioni dell'art. 61 Legge 312/1980)

Articolo 52)
I progetti di scambio culturale elaborati dal Collegio dei Docenti, o nella sua articolazione dai Consigli di classe, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.
I progetti devono presentare una dettagliata motivazione in linea con il PTOF d'Istituto.

Articolo 53)
Per quanto concerne le uscite didattiche e i viaggi di istruzione i Consigli di Classe, con giudizio insindacabile, potranno deliberare la non ammissione alla partecipazione della classe o del singolo studente sulla base della situazione disciplinare.

Articolo 54)
Tutti gli alunni che durante una visita o viaggio d'istruzione non assumono un atteggiamento corretto verso gli altri e verso l'ambiente riceveranno nota disciplinare e conseguente provvedimento sanzionatorio che potrà consistere anche nel divieto di partecipare ai viaggi di

istruzione nell' anno successivo. Potranno inoltre essere indotti ad un rientro anticipato a carico della famiglia.

TITOLO XI
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI

Articolo 55)
Il PTOF e il Regolamento d'Istituto sono disponibili sul sito dell'Istituzione Scolastica. Il Patto di Corresponsabilità è inserito nel modulo d'iscrizione.

Articolo 56)
Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono convocate di volta in volta, secondo le necessità e l'urgenza dei temi da trattare. Le delibere del Consiglio d'Istituto sono pubblicate sul sito e l'intero verbale può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.
I verbali delle riunioni del Collegio docenti sono consultabili in Dirigenza.
I verbali delle riunioni dei Consigli di classe non sono consultabili se non per le parti di interesse generale ecomunque riferibili esclusivamente alla persona del richiedente.

Articolo 57)
È riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. n. 241 del 7/8/90.

TITOLO XII
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 58)
Le variazioni del presente Regolamento sono approvate con votazione palese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Istituto in carica. Con la medesima votazione possono essere inserite nel Regolamento, con validità permanente, deliberazioni del Consiglio d'Istituto adottate per singoli aspetti dell'attività scolastica.